

Statuto della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense (S.I.P.F.)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 E' costituita una Associazione denominata: Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense (S.I.P.F.), d'ora in poi Associazione.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile"). L'Associazione è indipendente e apolitica, non ha scopo di lucro e si configura come Associazione di Promozione Sociale (APS). Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il principio di democraticità, la partecipazione e uguaglianza degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'APS.

1.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In particolare come stabilito dall'articolo 35 comma 5 del D.lgs. 117/2017 la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

1.4 L'Associazione viene costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta e liquidata da una apposita Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista nei successivi articoli.

1.5 L'Associazione stabilisce la propria sede legale a MILANO (MI). In particolare la sede legale è fissata in Milano (MI) in viale Francesco Restelli n. 3 – 20124.

La sede operativa diversamente sarà stabilita di volta in volta ma dovrà coincidere con la residenza del Presidente in carica, o in una sede indicata da quest'ultimo e possibilmente coincidente con il luogo di lavoro abituale e spetterà sempre al Presidente darne adeguata comunicazione agli organi Associativi.

1.6 Il consiglio direttivo, potrà invece disporre, a seguito di votazione a maggioranza semplice, sia il cambio della sede legale all'interno del Comune di Milano, sia della sede operativa sopra regolamentata, se risultanti inadeguate allo scopo associativo, non pratiche o non meritevoli, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

1.7 La sede legale al di fuori del Comune di Milano, potrà invece essere sempre trasferita con delibera dell'Assemblea degli Associati; in ogni caso l'Associazione potrà costituire sedi secondarie ed impianti distaccati, al fine di essere tangibilmente presente su tutto il territorio nazionale o internazionale.

1.8 La denominazione dell'Associazione potrà variare con postille, acronimi o altre forme a seguito di iscrizioni ad associazioni e/o iscrizioni a categorie/registri, come ad esempio con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione sarà seguita dall'acronimo APS: "*SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA E PSICOPATOLOGIA FORENSE S.I.P.F. A.P.S.*"

ART.2 EFFICACIA DELLO STATUTO

2.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART.3 MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

3.1 Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II – SCOPI E FINALITA'

ART.4 SCOPO

4.1 L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, è autonoma ed indipendente, e non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti.

4.2 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli art. 2, 3, 9, 18 e 188 comma 4 della costituzione e a norma degli art. 2 comma 1, art. 3 comma 1 e 2 art. 4 comma 1, art. 5 comma 1 lettera g, art. 7 comma 1 e 2, art. 8 comma 1 e 2 da lettera a lettera g, art.9 comma 1, art. 11 comma 1 e 2, del Dlgs 117 del 3 lug. 2017, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

a) promuovere ogni attività a vantaggio e tutela della Psichiatria Forense e di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche e trattamentali nell'ambito psichiatrico forense.

b) promuovere l'educazione e l'informazione sanitarie incentivare e favorire la ricerca scientifica, l'istruzione e la formazione sanitaria sulla malattia mentale, ai sensi della lettera "B" e "H" dell'art 5 del Dlgs 117/2017;

c) richiamare attraverso iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale l'attenzione sulla Psichiatria e Psicopatologia Forense, e fornire un supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad essi una adeguata informativa, ai sensi della lettera "D" dell'art 5 del D.lgs. 117/2017;

ART.5 LE ATTIVITA'

5.1 Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione, in particolare svolgerà quanto segue:

a) istituzione di borse di studio per giovani ricercatori;

b) organizzazione di eventi scientifici e culturali, con particolare riferimento all'organizzazione di conferenze tematiche, corsi di aggiornamento e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità.

c) utilizzando strumenti editoriali mediante pubblicazione di riviste, volumi, monografie, collane editoriali ed altre pubblicazioni scientifiche.

d) L'Associazione dovrà dotarsi di un proprio sito Web, di cui cura il regolare aggiornamento. L'Associazione pubblica sul sito Web le proprie attività scientifiche e culturali e ogni altra attività istituzionale svolta, i bilanci preventivi e consuntivi, e gli incarichi retribuiti.

5.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

ART. 6 ASSOCIATI E UNIFORMITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

6.1 ai sensi dell'art 35 D.lgs. 117/2017 possono far parte dell'Associazione qualunque persona. Non vi sono categorie di associati, e tutti hanno uguali diritti e doveri e diritto di voto. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, principalmente ma non esclusivamente, tutti i medici che siano specialisti o specializzandi in Psichiatria o che abbiano un curriculum professionale e/o culturale e di ricerca che evidenzii interesse per la materia psichiatrico forense. L'Associazione è aperta a tutti i cultori della psichiatria, psicopatologia o psicologia forense, purché maggiorenni di età.

6.2 l'Associazione deve essere costituita da un numero di Associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5

del DLGS 117/2017 o secondo quanto disciplinato nel presente Statuto. L'associazione si deve avvalere in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6.3 Ai sensi dell'art 35 comma 1-bis. del D.lgs. 117/2017 se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 del medesimo articolo, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

6.4 Gli Associati devono condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e impegnarsi spontaneamente per la loro attuazione.

6.5 la quota sociale è determinata annualmente dall'Assemblea durante l'approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo.

6.6 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

6.7 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

6.8 gli Associati hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa stabilita per l'anno in corso. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, alla quale discendono i diritti associativi così come definiti dal presente Statuto.

6.9 Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.

6.10 Nessun compenso è dovuto agli Associati per la prestazione del loro servizio, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione al Consiglio Direttivo della documentazione che le provi.

6.11 Gli Associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

6.12 ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo Associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, il tutto meglio indicato nei successivi articoli.

ART.7 DIRITTI DEL SOCIO

7.1 Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.

7.2 Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega.

7.3 Gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo, sull'andamento della medesima come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'Associazione. La richiesta informativa deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere, salvo casi di forza maggiore, a rendere disponibile quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

ART.8 DOVERI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci devono svolgere la propria attività verso gli altri e a favore dell'Associazione in modo autonomo, personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.

8.2 Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuto con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

8.3 Gli Associati sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, della quota annuale stabilita. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

8.4 Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli Associati è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dell'Associato ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'Associazione.

8.5 L'Associato è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione all'Associazione.

ART.9 DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO

9.1 Chi intende essere ammesso come Socio/Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno, se trattasi di persona fisica: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale e specifiche competenze possedute in

relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dallo scopo associativo, la copia del pagamento della quota annuale e, se esistente, la categoria di socio alla quale richiedere di essere ammesso. Dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e tutte le modifiche future ad esso apportato, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2 Se trattasi invece di società, associazione o ente pubblico o privato, oltre a quanto sopra indicato per le persone fisiche, la domanda dovrà contenere almeno, la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la Partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda di ammissione.

9.3 Il contenuto della domanda potrà essere ampliato con delibera o regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice al fine di rendere più agevole e preciso la delibera per l'ammissione ai candidati soci.

La modalità di presentazione sarà determinata dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo accertata l'esistenza dei requisiti del candidato socio e la coerenza con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, delibera mediante votazione a maggioranza semplice, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

9.4 Tale delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Con la presentazione della domanda ed il pagamento della quota annuale, il candidato socio sarà considerato iscritto *protempore*, e potrà beneficiare dei diritti di cui al presente Statuto.

9.5 In caso di diniego all'ammissione a socio invece, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al candidato socio entro 60 giorni dalla data di delibera, e quest'ultimo potrà chiedere all'Assemblea la pronuncia sull'istanza negativa se non appositamente convocata, nella prima assemblea utile.

9.6 Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza di iscrizione, che deve essere sempre motivato e cominciato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART.10 CONFLITTO DI INTERESSI

10.1 L'Associazione ed i componenti dei suoi organismi elettivi hanno l'obbligo di dichiarare e regolare nelle loro attività istituzionali ogni eventuale conflitto di interesse.

10.2 I componenti del Consiglio Direttivo, in caso di accettazione di altre cariche in altri enti e associazioni, devono dare tempestiva comunicazione al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse.

ART.11 DECADENZA, ESCLUSIONE DECESSO E RECESSO

11.1 La decadenza degli Associati avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si può perdere per:

- a) morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito, o al più tardi, prima dell'inizio dell'assemblea annuale di approvazione del Bilancio;
- b) recesso o dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente dell'Associazione. Le dimissioni avranno effetto dal 1° giorno lavorativo del secondo mese solare successivo e liberano il dimissionario, a partire da tale data, da ogni obbligo verso l'Associazione;
- c) esclusione o espulsione, qualora l'Associato commetta azioni disonorevoli o di serio ostacolo al regolare funzionamento dell'Associazione o compia comportamento contrastanti con gli scopi dell'Associazione stessa. L'espulsione è portata in Assemblea dal

Consiglio Direttivo, sentito l'Associato. L'Assemblea dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato, vota con voto palese l'espulsione a maggioranza semplice. Il socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e nel caso in cui non condivida le motivazioni dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente Statuto. In tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro;

d) per morte del socio.

11.2 Oltre che nei casi previsti dalla Legge l'Associato può recedere quando:

ha perduto i requisiti per l'ammissione;

non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso degli Associati è libero.

Il recesso non può essere parziale.

11.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal consiglio direttivo all'Associazione. Il consiglio direttivo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal consiglio direttivo. In caso di diniego del recesso, il consiglio direttivo dovrà darne comunicazione al candidato socio entro 60 giorni dalla data di delibera, e quest'ultimo potrà chiedere all'Assemblea la pronuncia sull'istanza negativa se non appositamente convocata, nella prima Assemblea utile.

11.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

TITOLO IV – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART.12 INDICAZIONE DEGLI ORGANI

12.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente" e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");
- e) il Tesoriere del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Tesoriere");
- f) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

12.2 Tutte le cariche sono gratuite. È assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo, se previsto, cui può essere attribuito un compenso specifico.

Capo I – l'Assemblea degli Associati

ART.13 L'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è composta da tutti i gli Associati ed è l'organo sovrano. Non è ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta a persone, enti privati o pubblici estranei alla qualifica di socio o associato. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta all'anno. Vi prendono parte con diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ogni Associato può votare anche per conto di altri due associati, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. Le deleghe devono essere depositate dall'associato cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

13.2 L'Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.

12.3 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega e con voto a scrutinio palese. In caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea viene aggiornata in seconda convocazione in cui è valida con qualunque numero di presenti e delibera a maggioranza assoluta, sempre con scrutinio palese.

13.4 L'Assemblea straordinaria delibera per le competenze ad essa dedicate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti in proprio o per delega.

13.5 Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che, debitamente sottoscritto, verrà annotato in un apposito Libro delle Assemblee così come verranno trascritti nel libro tutti i rendiconti economici e finanziari. Tale libro è consultabile da chiunque fra gli Associati ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

13.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea provvede alla nomina di un segretario della seduta.

Art 14 CONVOCAZIONE E COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

14.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati par ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto.

14.3 La convocazione è fatta mediante avviso spedito per posta raccomandata o posta elettronica certificata o per posta elettronica o mediante affissione presso la sede

dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del giorno ovvero mediante qualsivoglia sistema alternativo che comprovi la conferma dell'avvenuta. La convocazione può prevedere contestualmente sia la prima che la seconda convocazione.

14.4 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

14.5. Mancando l'iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.

14.6 Un terzo degli Associati, potranno richiedere al Presidente la convocazione di un'Assemblea straordinaria motivando le ragioni ed indicando le materie da discutere.

14.7 Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori ovvero i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

14.8 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, e si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione. È possibile partecipare, intervenire e votare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

14.9 L'Assemblea si tiene in forme ordinarie e straordinarie e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile o 120 giorni, per l'approvazione del bilancio e, quando richiesto per la nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente nonché, se prevista, per la nomina o revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'assemblea può anche

indicare, tra i consiglieri eletti, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere. In alternativa saranno nominati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

14.10 L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) approva del bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di lavoro annuale dell'Associazione nelle forme e modi imposti dalla Legge e dai suoi regolamenti;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati alla revisione legale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle ammissioni ed esclusioni degli Associati;
- f) approva le modifiche dello Statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione stessa, nonché provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, che si atterranno a quanto stabilito dal presente Statuto;
- g) approvano l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, sulle quote annuale e su eventuali contributi richiesti agli Associati;
- i) gli eventuali rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- l) le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- m) gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alle sue competenze.

14.11 L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

14.12 All'Assemblea possono partecipare, tutti gli Associati con maggiore d'età e ognuno ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare del suo versamento o la sua

classificazione, se vene fossero. Si precisa fin d'ora che tutte le votazioni, per qualunque materia e/o oggetto devono avvenire a scrutinio palese.

14.13 Sono eleggibili soltanto gli Associati in regola con le quote associative. La durata del mandato è di tre anni. È consentita la rielezione per la stessa carica per un massimo di due mandati, anche non consecutivi. Il Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario debbono essere scelti fra gli associati e le figure tra loro devono essere distinte e assunte solo da membri del Consiglio.

Capo II – il Consiglio Direttivo

ART.15 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione (nominato dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio). Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberanti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente, eletto all'interno del Consiglio (nominato dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio o nominato dal Consiglio al suo interno). Il Consiglio Direttivo può anche revocarlo. Il suo mandato dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile;

Il Segretario, che se non espressamente scelta, ha anche la funzione di tesoriere (nominato dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio o nominato dal Consiglio al suo interno). Il Consiglio Direttivo può anche revocarlo. Il Segretario dell'Associazione redige il verbale delle Assemblee ordinarie o straordinarie, riassumendo le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

Il Segretario ha anche la funzione di Tesoriere e coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e

aggiornata la contabilità. In particolare il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;

I Consiglieri (nominati dall'Assemblea degli associati).

15.2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno. Ciascuna seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

15.3 In caso di vacanza di una carica, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno, entro il termine massimo di sessanta giorni da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica su proposta del Presidente.

15.4 durante l'elezione del Consiglio Direttivo se due soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il socio con la maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

15.5 In caso di dimissioni o decesso del Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra il Vice-Presidente. In caso di dimissioni o decesso del Segretario nel corso del suo mandato gli subentra il Vice-Presidente. In caso di dimissioni o di decesso del Vice-Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra il Presidente. In tutti i casi il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi tempestivamente e nominare al suo interno il sostituto

protempore, nell'attesa di indire l'Assemblea che nomini il soggetto designato per la carica vacante, oppure nomini un nuovo Consiglio Direttivo.

ART.16 COMPITI E POTERI

16.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna. Definisce le linee strategiche secondo la mission prevista dal presente Statuto ed approva annualmente, a maggioranza e con voto palese, i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti utili e necessari previsti per Legge e dai suoi regolamenti.

16.2 Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) dirigere ed amministrare l'Associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi associativi;
- c) redigere o far redigere il documento di bilancio annuale così come previsto ed in conformità con i dettati di Legge;
- d) definire annualmente l'importo delle quote associative;
- e) stipulare convenzioni tra l'Associazione e terzi;
- f) organizzare le iniziative culturali e scientifiche;
- g) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- h) di deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) redigere i libri sociali obbligatori previsti per Legge;

16.3 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio palese.

16.4 Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare all'interno dello stesso, parte

dei propri poteri al Presidente o a uno dei suoi membri indicati dal Presidente, ed in via occasionale ad alcuni Associati, parte delle proprie attribuzioni che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate inderogabilmente al Consiglio Direttivo quali ad esempio e a mero titolo esemplificativo i poteri di operare con banche e Poste, le operazioni di incasso assegni e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione delegata.

16.5 In seno all'Associazione possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che l'Associazione intenda svolgere nei vari settori della disciplina e delle discipline affini. Le Commissioni sono proposte dal Presidente ed approvate dal Comitato Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti all'Associazione. Il lavoro delle Commissioni sarà riferito dal Presidente al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

ART.17 RAPPRESENTANZA

17.1 Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera e disgiunta.

La rappresentanza dell'Associazione spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

17.2 Il Consiglio Direttivo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

17.4 Il Presidente ed il Vice-Presidente possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio alla sua prima riunione rispondendone personalmente all'associazione e ai terzi.

ART.18 DURATA E FUNZIONAMENTO

18.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici eventualmente associati ed i suoi membri possono essere rieletti.

18.2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione via e mail o tramite lettera recapito a casa di ciascun membro o con l'affissione di apposito avviso presso la sede sociale. La riunione è valida anche in mancanza di convocazione qualora risulti presente la totalità dei suoi membri o gli assenti abbiano comunicato la loro impossibilità a presenziare e il loro nulla osta alla tenuta della riunione.

Capo III – Gli Organi di Controllo

ART.19 ORGANI DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE-REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

19.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra gli Associati, lo stesso non può essere retribuito.

19.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato

un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

19.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

19.4 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.5 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

19.6 Il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

19.7 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico.

19.8 Al Collegio Sindacale può essere attribuito all'Assemblea anche l'incarico di Revisione Legale dei Conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

19.9 La Revisione Legale dei Conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.10 L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.20 PATRIMONIO ASSOCIATIVO

20.1 L'Associazione non ha attualmente beni patrimoniali immobili e si autofinanzia, secondo quanto previsto dagli articoli del Presente Statuto.

20.2 L'Associazione nella sua fase operativa e nel perseguire lo scopo associativo, si avvale dell'incasso:

- delle quote associative degli associati;
- dei contributi, lasciti testamentari, elargizioni, donazioni di privati, enti pubblici o societari;
- delle erogazioni liberali e di sostegno all'Associazione elargite da privati, soci, enti pubblici o società anche farmaceutiche;
- dai proventi derivanti dalle attività istituzionali;
- dai proventi delle attività editoriali;
- delle rendite patrimoniali;

- dei rimborsi derivanti da convenzioni;

- dagli avanzi che l'Assemblea di volta in volta destinerà;

- dalle attività di raccolta fondi

- dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del Dlgs 117/2017 e da ogni altra entrata autorizzata dalla legge e da quanto altro pervenuto alla stessa.

20.3 L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

20.4 I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva

20.5 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

20.6 È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed gli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.7 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a altri Enti

del terzo settore che abbiamo analoghi fini statutaria con precedenza ad eventuali Enti Associati o di cui l'Associazione sia essa stessa associata.

ART. 21 ESERCIZIO SOCIALE

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo, di cui all'art 13 del Dlgs 117/2017, predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato (se nominato) dai Revisori dei Conti, che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dal presente Statuto ovvero 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

21.2 Il bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art 13 del Dlgs 117/2017, evidenzia, fra l'altro i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

21.3 A tale scopo il bilancio consuntivo o progetto di bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della data dell'Assemblea, affinché gli associati ne possano prendere visione.

21.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà ove ritenuto necessario di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

21.5 Il bilancio approvato dall'assemblea, dovrà essere depositato presso il registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dal D.lgs. 117/2017.

21.6 Le rendite annue del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potranno essere erogati, purché destinati ai fini associativi e non potranno essere distribuiti in alcun modo ai soci.

TITOLO VI – LA RESPONSABILITA'

ART.22 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

22.1 L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi.

22.2 Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi e agli effetti di cui all'Art 22 del D.lgs. 117/2017.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

22.3 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del l'Associazione stessa.

22.4 I volontari anche non associati durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. I volontari occasionali possono essere assicurati anche con specifiche polizze numeriche.

TITOLO VII – RAPPORTO CON TERZI E REGOLAMENTI

ART.23 RAPPORTO CON TERZI

23.1 L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità istituzionali civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti quei volontari che, pur non essendo Associati, ne condividono scopi e finalità ed intendono, partecipare, anche saltuariamente, ad alcune delle iniziative promosse dall'Associazione.

ART. 24 REGOLAMENTI INTERNI

24.1 Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE e DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi' e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART.26 QUOTE ASSOCIATIVE

26.1 Ogni socio si impegna a versare all'Associazione direttamente la quota associativa annuale fissata dalla Assemblea dei Soci.

26.2 Viene lasciata ampia delega alla gestione e organizzazione economica, finanziaria e formativa al Consiglio Direttivo per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, così come la rideterminazione quantitativa di quanto previsto nel presente Statuto. Tale modifica potrà avere efficacia temporanea e comunque non superiore ad un anno salvo ratifica assembleare.

ART.27 MODIFICHE DELLO STATUTO

27.1 Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quarti degli Associati rappresentati in proprio o per delega, ed aventi diritto al voto secondo le regole del presente Statuto.

ART.28 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in sede di Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti i dei soci presenti ed aventi diritto al voto. In tal caso il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni o Enti che abbiano i suoi stessi scopi e comunque in rispetto della Legge e dei regolamenti in vigore.

ART.29 NORME FINALI

29.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.